II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

COM(88) 544 def.

(Presentata dalla Commissione il 4 novembre 1988)

(88/C 298/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le disposizioni nazionali di legge sull'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, laddove esistano, presentano ampie divergenze e che è quindi necessario armonizzare le modalità di tale uso obbligatorio;

considerando la necessità di introdurre l'uso delle cinture di sicurezza negli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 t, per garantire una maggiore sicurezza stradale;

considerando che la direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/318/CEE (2), nonché la direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (3), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE (4), riguardano i requisiti tecnici relativi alle cinture di sicurezza imposte ai veicoli a motore, ma non l'uso delle cinture di sicurezza;

considerando che il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee riuniti in sede di Consiglio hanno inteso assicurare, con la risoluzione del 19 dicembre 1984 (5), l'adozione sollecita di misure per la promozione della sicurezza stradale, invitando la Commissione a presentare proposte in tal senso;

considerando che il Parlamento europeo, in risoluzioni relative alla sicurezza stradale (6) (7), ha raccomandato di rendere obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza per tutti i passeggeri, bambini compresi, su tutte le strade e su tutti i sedili dei veicoli per passeggeri (esclusi gli autoveicoli in servizio come mezzi di trasporto pubblico);

considerando che i requisiti tecnici dei sistemi di ritenuta per i bambini sono ancora in discussione e in esame presso la Commissione e che formeranno quindi oggetto di una successiva modifica della presente direttiva;

considerando che vari studi hanno pure mostrato che i sedili posteriori sono quasi altrettanto pericolosi di quelli anteriori per i passeggeri che non facciano uso della cintura di sicurezza, i quali aggravano anche il rischio di ferimento dei passeggeri dei sedili anteriori; e che è quindi possibile ridurre ulteriormente il numero di casi letali e di ferimenti rendendo obbligatorio l'uso della cintura di sicurezza sui sedili posteriori;

considerando che, nel fissare la data di applicazione dei provvedimenti formanti oggetto della presente direttiva, si deve lasciar tempo per l'adozione delle necessarie misure di applicazione, soprattutto in quegli Stati ove non siano ancora previste norme in materia,

(1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 6.
(2) GU n. L 139 del 19. 5. 1982, pag. 9.
(3) GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95.
(4) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43.
(5) GU n. C 341 del 21. 12. 1984, pag. 1.
(6) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 38.
(7) GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 35.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, s'intende per «veicolo» ogni autoveicolo delle categorie M e N, secondo le definizioni figuranti all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (1) adibito alla circolazione su strada, avente almeno quattro ruote e avente velocità massima di progettazione superiore a 25 km all'ora.

Articolo 2

1. Gli Stati membri assicurano l'uso obbligatorio della cintura di sicurezza da parte del guidatore e dei passeggeri dei sedili anteriori dei veicoli circolanti su strada della categoria M 1 immatricolati per la prima volta dal 1° marzo 1979 in poi.

2. Gli Stati membri assicurano che al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993, i passeggeri occupanti i sedili posteriori dei veicoli circolanti su strada della categoria M 1 immatricolati per la prima volta del 1° gennaio 1989 in poi, devono fare uso di un sistema omologato di ritenuta.

Articolo 3

Gli Stati membri assicurano l'uso obbligatorio della cintura di sicurezza da parte del guidatore e dei passeggeri dei sedili anteriori dei veicoli circolanti su strada delle categorie N 1 e M 2 (eccettuati i veicoli di peso massimo autorizzato superiore a 3,5 uelli comprendenti posti specificamente destinati a passeggeri in piedi), immatricolati per la prima volta dal 1° ottobre 1982 in poi.

Articolo 4

Ferme restando le disposizioni degli articoli 2 e 3, uno Stato membro ha la facoltà d'imporre nel proprio territorio date anteriori di prima immatricolazione dei veicoli sui quali è reso obbligatorio l'uso della cintura di sicurezza.

Articolo 5

Nel caso di veicoli delle categorie M 1 e M 2 non ancora provvisti al momento dell'omologazione, nei sedili specificati in seguito degli attacchi o delle cinture di sicurezza, sono esentati dalle disposizioni degli articoli 2 e 3:

a) i passeggeri di sedili anteriori che non siano quelli laterali;

b) il guidatore e i passeggeri dei sedili anteriori di veicoli della categoria M 2 comprendenti più di 12 sedili escluso quello del conducente.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 si applicano ai guidatori e ai passeggeri di veicoli circolanti su strada in territorio comunitario, immatricolati in uno Stato non membro, se muniti di cinture di sicurezza.

Articolo 7

Gli Stati membri possono esentare dalle disposizioni degli articoli 2 e 3 i bambini di età inferiore a 12 anni. In tal caso, i bambini devono sedere sui sedili posteriori del veicolo, se ve ne siano.

Articolo 8

Sono esentate dalle disposizioni degli articoli 2 e 3 le seguenti categorie di persone:

a) tutti i conducenti quando compiano manovre di retromarcia o di parcheggio;

b) tutti i conducenti e passeggeri di età superiore ai 12 anni e di statura inferiore a un metro mezzo;

c) le donne in stato di gravidanza, con obbligo di certificato medico che precisi la data di scadenza della deroga;

d) le persone alle quali le autorità competenti hanno rilasciato un certificato di esenzione per gravi motivi di ordine medico.

Il certificato medico di cui alle lettere c) e d) va esibito a richiesta di un agente qualificato. Ogni certificato di tal genere rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro ha validità anche negli altri Stati membri.

Articolo 9

Gli Stati membri possono concedere ulteriori deroghe in aggiunta a quelle previste all'articolo 8 per:

a) i conducenti di tassi e gli autisti alle dipendenze di privati, quando sono in servizio;

b) i lavoratori adibiti a consegne, quando compiano operazioni immediatamente successive di carico e di scarico di merci in località site a breve distanza l'una dall'altra;

c) i servizi di emergenza.

Articolo 10

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri assicurano che i testi delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva siano comunicati alla Commissione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.